



Segreteria Provinciale di Belluno

Via Col di lana nr.80 – 32100 Belluno

Tel. +39 3296956385 – 3313797307

belluno@coisp.it

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 001/2020-COISP/

Belluno, lì 19 Gennaio 2020

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti.

AL SIGNOR DIRIGENTE
LA SEZIONE POLIZIA STRADALE di BELLUNO
e p.c.
AL SIGNOR DIRIGENTE
IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE di BOLZANO

L'art. 59 del D.P.R. 782/1985 statuisce in materia di congedo ordinario, prevedendo, tra l'altro, che:

*Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.
Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo*

In seguito, la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall'art. 3 del D.Lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato statuito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che

...
Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
...

Il Signor Capo della Polizia, poi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive", ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in buona sostanza, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza, come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia d'Italia, vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo in più scaglioni dei citati quattro periodi purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell'Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell'anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati ... e non anche sulla base di proprie autoritarie decisioni!!!

Ciò premesso, appare quantomeno incomprensibile la Sua nota dello scorso 7 gennaio recante Prot. N. 167 Rep. 100.1, con la quale Lei ha inteso fornire disposizioni circa la programmazione del congedo ordinario per il 2020.

Con la predetta, difatti, Lei ha inteso disporre che tutto il personale dipendente provvedesse, entro il 28 febbraio, a presentare al proprio Ufficio un'apposita istanza di fruizione del congedo ordinario per l'anno in corso, specificando che tale istanza avrebbe dovuto indicare in tutto «*quattro periodi*».

Ha altresì stabilito che le ferie estive debbano riferirsi al periodo temporale dal 1° giugno al 30 settembre, che il personale che nei due mesi di luglio e agosto richiede particolari astensioni facoltative o congedi per cure termali non potrà vedersi riconosciuto anche il congedo ordinario, che il rinvio per esigenze personali di uno dei periodi di ferie indicati nell'istanza dovrà essere subordinato alle esigenze di servizio.

Alle disposizioni è poi allegato (o comunque ad esse fa riferimento) un modulo per la programmazione del congedo per tutto l'anno, ove, è anche puntualizzato che «*I quattro giorni di R.L. 937/77, verranno fruiti nell'arco dell'anno, due per ogni semestre*».

Ebbene, premesso che ci risulta che ad oggi la fruizione del congedo ordinario da parte del personale in servizio presso la Sezione Polstrada di Belluno e le UU.OO.DD. di Feltre e Valle di Cadore non ha mai creato disservizi all'Amministrazione e premesso altresì che il Capo della Polizia (con la circolare sopra richiamata) ha puntualizzato che la pianificazione «*con congruo anticipo*» del congedo ordinario va fatta con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, è chiaramente paradossale:

- la pretesa di una programmazione, entro il 28 febbraio, del congedo ordinario per tutto l'anno senza peraltro che in capo all'Amministrazione ci sia un vincolo riguardo la data in cui comunicare che tale programmazione abbia trovato accoglimento. Il personale dovrebbe dover sapere ad inizio anno quando avrà bisogno del proprio congedo (Lei dice: anche per garantire a coloro che lo desiderano di organizzare un piano ferie con la famiglia) ma il Suo Ufficio si riserverebbe chissà a quando di comunicare al predetto personale la concessione dei vari periodi ... così di fatto annullando qualsivoglia possibilità di organizzazione familiare e di programmare in largo anticipo viaggi e alloggi fruendo così di eventuali agevolazioni economiche... e vanificando il dettato dell'art. 9, comma 3, del DPR 39/2018 relativamente al rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo e connesse al mancato viaggio e soggiorno per esigenze dell'Amministrazione;
- la pretesa di statuire una nuova suddivisione delle stagioni (Lei afferma che le ferie estive debbano riferirsi al periodo temporale dal 1° giugno al 30 settembre) quando il periodo estivo di riferimento delle ferie è da sempre e in qualsivoglia Amministrazione pubblica, quello che si riferisce alle «stagioni meteorologiche» (giugno, luglio e agosto), oltre al fatto che in tal modo Lei sta vanificando la sopra ricordata circolare del Signor Capo della Polizia il quale di certo nel parlare di «ferie estive» si riferiva a dette mensilità di giugno, luglio ed agosto piuttosto che alle «stagioni astronomiche» (22 giugno – 22 settembre) ... e men che meno dava mandato ai vari dirigenti di inventarsi proprie stagioni estive;
- la pretesa che la programmazione delle ferie fatte dal singolo dipendente possa essere da questo variata ma che tale variazione sarà subordinata alle esigenze di servizio ... con la possibilità quindi – la preghiamo di smentirci perché è così che noi l'abbiamo intesa – che in caso le esigenze di servizio non richiedessero la presenza del predetto dipendente, questo possa essere comunque costretto a fruire delle ferie chieste ad inizio anno e di cui a distanza di mesi si è reso conto di non aver praticamente bisogno;
- la negazione del diritto al congedo ordinario nel periodo estivo nei confronti del personale che in tale periodo fruisce di istituti statuiti dalla legge («*particolari astensioni facoltative ...*» quale può essere, ad esempio, il congedo parentale, il congedo per assistenza a disabili, etc...), ritenendo evidentemente Lei che detto congedo o assistenza costituisca per il personale un periodo di riposo;
- la pretesa di statuire dei periodi in cui debbano essere fruiti le giornate di riposo ex legge 937/77 (*due per ogni semestre*), quando la già menzionata legge afferma che le quattro giornate di riposo debbano essere fruiti «*nel corso dell'anno solare*» e nessuna altra norma o circolare ministeriale si è mai permessa di ridefinirne i periodi di fruizione.

Tutto ciò premesso, la invitiamo, egregio dr. MORELLO, a rivedere le sue richiamate disposizioni, rendendole giuste nei confronti del personale e rispettose di leggi e disposizioni ministeriali.

Si attende cortese urgente riscontro

LA SEGRETERIA PROVINCIALE CO.I.S.P.